



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso al T.A.R. - Sezione Lecce - S.a.s. NUZZI PETROLI - Costituzione in giudizio - Mandato difesa AMAT all'avv. Cristina LE NOCI di Taranto.

L'anno millenovecentonovant aquattro ; il giorno 7 (sette)
del mese di M a g g i o , alle ore 09.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Giuseppe</u> <u>ALTAMURA</u>	3. <u>Pasquale</u> <u>BARNABA'</u>
4. <u>Bruno</u> <u>COSTONE (a.g.)</u>	5. <u>Eduardo</u> <u>MURIANO</u>
6. <u>Daniele</u> <u>POTI'</u>	7. <u>Domenico</u> <u>VILLANO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Maria T.</u> <u>CONTE (con diritto a voto)</u>	9. <u>Luigi</u> <u>POSTIGLIONE</u>
--	------------------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. =====

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce -, promosso dalla Sas NUZZI PETROLI di Gioia del Colle, rappresentata e difesa dal prof. avv. Ida Maria DENTAMARO di Bari, inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensione, della de

liberazione AMAT n.41 del 12/marzo/1994, con all'oggetto "Preso atto esiti di gara affidamento fornitura triennale di circa 15 Milioni di gasolio per autotrazione", regolarmente approvata dalla Sezione-e di Controllo della Regione Puglia di Taranto l'11/aprile/1994, con atto prot. n.3539;

- ATTESA la opportunità di costituirsi in giudizio;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce -, promosso dalla S.a.s. NUZZI PETROLI di Gioia del Colle, rappresentata e difesa dal prof. avv. Ida Maria DENTAMARO, affidando il mandato per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. Cristina LENOCI, con == studio in Taranto, alla via Margherita, 150;
- di porre la presuntiva spesa di f.2.000.000.= (duemilioni), oltre a I.V.A. e CAP e salvo congrufluo, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro == "Spese per prestazioni di servizi";
- STANTE l'urgenza di provvedere;
- VISTO l'art. 72, ultimo comma, del D.P.R. n.902/1986;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente

[Signature]

VILLANO

Pasquale

Eduardo

Domenico

Il Segretario

[Signature]

POTI

Daniela

POSTIGLIONE

Luigi

CONTE (con diritto

T.

Maria

(o voto)

dot.ssa Maria Esclusa MEMENTI

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce -, promosso dalla S.a.s. NUZZI PETROLI di Gioia del Colle, rappresentata e difesa dal prof. avv. Ida Maria DENTAMARO di Bari, inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensione, della de-

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 14 MAG. 1994

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il - 9 MAG. 1994

Il Direttore
SEGRETARIA GENERALE
Francesco FERRAN

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

7/6/1994
74100 Taranto,

Prot. N. 5120

Risposta al foglio N. del

Allegati

11

AMAT - TARANTO

16.06.94 006180

SEGRETERIA GENERALE

A.M.A.T.

OGGETTO: Deliberazione: C.A. 83/94.

fu

Si trasmette l'unita decisione di decadenza emessa da
questo Comitato nella seduta del [?] 7/5/1994
relativa alla deliberazione in oggetto indicata.-

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico Rana

[Signature]

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

N. 5120

IL COMITATO NELLA SEDUTA DEL 7/6/1994

Esaminata la deliberazione n. 83 del 7/5/1994
della Commissione Amministratrice dell'A.M.A.T.
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art.3
della Legge 9.6.1947, n.530, pervenuta a questa sezione di Controllo in
data 23/5/1994;

Rilevato che in violazione del disposto dell'art.46 n.6 della L.142/90,
la deliberazione non è stata inviata al controllo nel tassativo termine di
5 giorni;

Rilevato inoltre, il mancato invio dell'atto al controllo nel termine di
giorni otto, prescritto dall'articolo 25 della Legge Regionale 4.5.1985,
n. 25;

Ritenuto, pertanto, che l'atto de quo è decaduto ai sensi del precitato
art. 25, L.R. 25/85 e art. 46 L.142/90.

Vista la Legge n.62/53;

Vista la L.R. n. 25/85;

D I C H I A R A

la decadenza del provvedimento in premessa indicato per effetto del 2° com-
ma dell'art.25 della L.R. 4.5.1985, n.25 e dell'art. 46 legge 142/90.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico Rana

P.C.C. IL SEGRETARIO

Pasquale Spada



REGIONE PUGLIA

SEZIONE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI _____

Prot. N. 5121

TA 7-6-96



AL SIG.

SINDACO
PRESIDENTE

di

AMAT (TARANTO)

OGGETTO: Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del 7-6-96

ai nn.ri 9-18-23-28-42 o.d.g. ha esaminato i prov

vedimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

Delibera	CA	n.ro	84	del	7-5-96
Delibera	"	n.ro	87	del	10-5-96
Delibera	"	n.ro	83	del	7-5-96
Delibera	"	n.ro	85	del	7-5-96
Delibera	h	n.ro	88	del	13-5-96
Delibera		n.ro		del	
Delibera		n.ro		del	
Delibera		n.ro		del	
Delibera		n.ro		del	
Delibera		n.ro		del	

Delibera la decisa
Delibera la decisa
Delibera la decisa
Delibera la decisa
Delibera la decisa

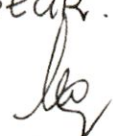
Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

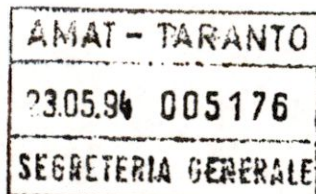
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA

Dott. Proc. Maria Cristina Lenoci
procuratore legale

Copia X seg. 



Taranto, 19 maggio 1994 

Ill.mo Sig.
Direttore di Esercizio
A.M.A.T.
via C. Battisti n. 657
T A R A N T O

Ill.mo Sig.
Presidente della
Commissione Amministratrice
A.M.A.T.
via C. Battisti n. 657
T A R A N T O

Oggetto: giudizio al TAR Puglia-Lecce c/ NUZZI PETROLI S.A.S...

Ringraziando vivamente per l'incarico conferitomi, vi comunico che in data odierna ho provveduto a costituirmi, nell'interesse dell'A.M.A.T., nel giudizio in oggetto.

La discussione della relativa istanza di sospensiva presentata dalla ricorrente è stata fissata per la Camera di Consiglio del prossimo 25.5.1994.

Colgo altresì l'occasione per rilevare che nella deliberazione della Commissione Amministratrice di conferimento incarico n. 83 del 7.5.1994 sono stati erroneamente riportati il mio nominativo ed il domicilio del mio studio, dei cui estremi esatti vorrete prendere atto giusta intestazione della presente.

Nel riservarmi di informarvi sul prosieguo del giudizio, invio distinti saluti.

Dott. Proc. Maria Cristina Lenoci



Taranto, lì 14/maggio/1994

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 828/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberare.

Compiegate alla presente trasmettiamo copia dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del 7 e 10/maggio/1994, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologio:

- Del. nn. 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87.-

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Maria Fabiola Menenti

P. 12.
14.5.94
Munzo



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

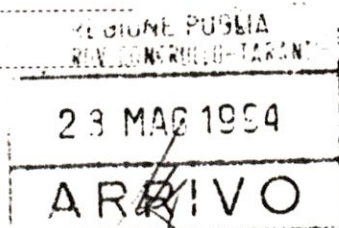
23/maggio/1994
Taranto, R.....

N. di Protocollo 984/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

RACCOMANDATA A MANO



Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottolencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate. Le stesse, ai sensi dello art.72 del DPR n.902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 79 del 07/05/94 - "Presa atto dimissioni da reggente la Direzione di Esercizio del Dirigente tecnico sig. FERRANTE Giuseppe - Affidamento ff. Di rettore di Esercizio al Dirigente Amministrativo dr. Cosimo CARRIERI".
- Del. n. 80 del 07/05/94 - "Presa atto verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura del posto di Direttore di Esercizio - Nomina".
- Del. n. 81 del 07/05/94 - "Compensò Commissione esaminatrice preposta all'espletamento del concorso pubblico per la copertura del posto di Direttore di Esercizio".
- Del. n. 82 del 07/05/94 - "Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di marzo 1994".
- Del. n. 83 del 07/05/94 - "Ricorso al TAR - Sezione Lecce - Sas NUZZI PETROLI - Costituzione in giudizio - Mandato difesa AMAT all'avv. Cristina LE NOCI".
- Del. n. 84 del 07/05/94 - "Rimborso al Cassiere Interno delle somme di f.914.114 + f.893.947.= per spese economali".
- Del. n. 85 del 07/05/94 - "Ricorso ex art.700 c.p.c. dipendente CONTE Giuseppe - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Francesco DI BIASO".
- Del. n. 86 del 07/05/94 - "Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente CONTE Giuseppe - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Francesco DI BIASO".
- Del. n. 87 del 10/05/94 - "Prolungamento C/N e C/R da via Margherita al Piazzale della Libertà (Stazione F.S.)".
- Del. n. 88 del 13/05/94 - "Convenzione con il Poligrafico dello Stato per fornitura titoli di viaggio".
- Del. n. 89 del 13/05/94 - "Liquidazione fatture per canoni di locazione e di assistenza tecnica attrezzature elettrocontabili".
- Del. n. 90 del 13/05/94 - "Ricorsi in appello dipendenti SPADAFORA e FIORINO - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Matteo MALANDRINO".

Distinti saluti.

CAPO AREA/
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

C O P I A

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
PUGLIA - LECCE

AMAT - PARANTE

21.04.94 004165

SEGRETERIA GENERALE

RICORSO

della società NUZZI PETROLI S.A.S., con sede in Gioia del Colle, in persona del suo procuratore speciale dott. Tommaso Nuzzi (procura speciale ad lites conferita con atto per notar Denora di Rutigliano 4.3.1993, rep. n.20911, racc. n.7760), rappresentata e difesa, per mandato a margine del presente atto, dall'avv. Ida Maria Dentamaro e con lei elettivamente domiciliata in Lecce alla via Imbriani n.24 (studio Portaluri)

PROCURA: nella qualità di
procuratore speciale ad
lites della "Nuzzi Petroni
s.a.s.", delego l'avv. Ida
Maria Dentamaro a rappre-
sentare e difendere la
predetta società nel giudi-
zio di cui al presente
ricorso. Le conferisco ogni
più ampia facoltà di legge
ed eleggo domicilio con lei
in Lecce alla via Imbriani
n.24 (studio Portaluri).
Bari, 19 aprile 1994.

c o n t r o

1'A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti
Taranto, in persona del legale rappresentante p.t.

e nei confronti

della società Nicola Basile s.r.l. in persona del
suo legale rappresentante p.t.

per l'annullamento, previa sospensiva
di tutti gli atti della gara d'appalto per la
fornitura triennale di circa 15.000.000 (quindici
milioni) di litri di gasolio per autotrazione, tra
cui in particolare: il bando di gara datato
15.12.1993, approvato con deliberazione n.243 del
9.10.1993 (non conosciuta), relativamente alle

I am now living
in a tent
in the
forest

tato
 del
 alle

modalità di svolgimento dell'asta pubblica come saranno di seguito precisate; la determinazione di aggiudicazione adottata dalla Commissione giudicatrice, di cui al verbale di gara 21.2.1994; la deliberazione della Commissione amministratrice 12.3.1994 n.41, con cui si è preso atto del verbale di aggiudicazione in favore della società controinteressata; comunque tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti.

FATTO

L'A.M.A.T. di Taranto, in esecuzione di delibera n.202 del 4.9.1993, indisse gara pubblica per l'appalto della fornitura triennale di circa quindici milioni di litri di gasolio per autotrazione, con prezzo a base d'asta (rectius importo contrattuale) fissato in £.15.240.000.000 (quindicimiliardiduecentoquarantamiloni).

Il bando di gara -approvato con deliberazione 9.10.1993 n.243, non conosciuta dalla ricorrente-stabiliva, in termini invero perplessi, come si vedrà, che l'asta si sarebbe svolta con il sistema dell'offerta segreta da confrontarsi con la scheda segreta predisposta dalla p.A., di cui all'art. 73, lett. b), R.D. 23.5.1924 n.827: sistema di aggiudicazione, come noto, abolito a seguito dell'entrata

in vigore del D.Lgs. 24.7.1992 n.358, di adeguamento alle direttive CEE in materia di appalti pubblici di forniture.

In particolare, era precisato nel bando che la scheda segreta prestabilisse il "prezzo minimo" (lett. b); che l'offerta indicasse "il prezzo a litro al netto dell'imposta di fabbricazione e della I.V.A. al momento dell'offerta" stessa (lett. d, primo "trattino"); che l'aggiudicazione avvenisse "in favore della ditta che avrà presentato la migliore offerta che più si avvicina al minimo ribasso stabilito dall'A.M.A.T. e non lo superi"; infine che dovessero intendersi "richiamate e ritrascritte tutte le altre norme di legge e le condizioni del R.D. 23.5.1924 n.827".

Riassumendo, oltre a mancare qualsiasi riferimento alla normativa in vigore, mentre per la formulazione della scheda segreta e dell'offerta il bando prescriveva l'indicazione del prezzo in valore assoluto (conformemente, peraltro, al dettato delle richiamate norme del 1924), viceversa, nel "chiarire" (!) il criterio di aggiudicazione, lo stesso bando sembrava assumere che la scheda segreta fosse da formularsi in termini di ribasso percentuale. La differenza è rilevante, anzi decisiva, al fine



di stabilire se un'offerta raggiunga o meno, ovvero superi o meno, l'indicazione contenuta nella scheda segreta, atteso che "prezzo" e "ribasso" sono grandezze inversamente proporzionali.

Proprio sul rilievo della suindicata contraddizione, il legale rappresentante della società ricorrente ebbe a richiedere chiarimenti agli uffici, ricevendone più volte la precisazione che la scheda segreta (e quindi il criterio di aggiudicazione) avrebbe considerato il prezzo e non lo sconto percentuale. Al contrario, in sede di gara si è verificata proprio quest'ultima evenienza, avendo l'Amministrazione considerato, quanto alle indicazioni della scheda, la percentuale di sconto del 24% e successivamente aggiudicato alla contointeressata, la cui offerta contemplava uno sconto del 23% (quindi inferiore).

La Nuzzi Petroli, con nota 21.2.1994, rilevava che "i prezzi offerti hanno superato la scheda segreta" e chiedeva, di conseguenza, che la gara fosse dichiarata deserta (ai sensi dell'art. 75, u.c., R.D. n.827/1924). Invero, il prezzo offerto dall'aggiudicataria era di £.320,807 per litro, superiore a quello risultante dalla scheda, di £.316,641 per litro.

Tuttavia la Commissione amministratrice, con deliberazione n.41 del 12.3.1994, prendeva atto del verbale di aggiudicazione, considerando "ininfluente" il rilievo formulato dalla ditta Nuzzi "sulla scorta dei motivi di convenienza che hanno indotto la Commissione giudicatrice ad aggiudicare la fornitura in favore della società Nicola Basile".

In altri termini, lo stesso organo decidente sostanzialmente ammetteva la fondatezza del rilievo e, quindi, l'illegittimità della decisione della Commissione di gara, decisione che stabiliva tuttavia di far propria in base -dichiaratamente- a mere valutazioni di (presunta) convenienza; siffatte valutazioni, però, sono evidentemente inidonee a superare l'illegittimità della disposta aggiudicazione.

Questa, pertanto, viene impugnata con il presente ricorso, unitamente a tutti gli atti presupposti e connessi, giacchè l'intera gara, così come disciplinata e svolta dall'Amministrazione, è radicalmente illegittima e va annullata in tutti i suoi atti, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1.- Violazione del D.Lgs. 24.7.1992 n.358 (art. 16), in riferimento all'erronea applicazione del

R.D. 23.5.1924 n.827.

Come è noto, con il decreto legislativo in epigrafe, emanato su delega contenuta nell'art. 13, co. 2°, l. 29.12.1990 n.428, è stato approvato il "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE", con il quale la legislazione italiana si è adeguata, sia pure con notevole ritardo, alle direttive della Comunità Europea.

Trattandosi di testo unico, la normativa in questione detta una nuova disciplina dell'intera materia, così determinando l'abrogazione tacita di tutte le leggi previgenti, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., quindi anche delle disposizioni in tema di contratti della p.A. contenute nel Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n.827/1924.

Con specifico riferimento, poi, alle norme sui procedimenti di scelta del contraente, l'effetto abrogativo tacito si verifica anche per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti (criterio pure sancito dall'art. 15 delle "preleggi"), giacchè l'art. 16 del D.Lgs. n.358/1992 stabilisce in forma tassativa i "criteri di aggu-

Prof. avv. Ida Maria D.

dicazione delle forniture", tra i quali non è compreso alcun metodo che contempli la predisposizione della scheda segreta da parte della p.A. E' noto, peraltro, che siffatti sistemi sono stati sempre considerati con la massima diffidenza e anzi negatività di atteggiamento da parte del legislatore comunitario, tanto che, nel settore dei lavori pubblici (che ne ha occupato l'attenzione prima del settore delle forniture), furono oggetto di espresso divieto fin dal 1971, con la direttiva n.305, cui l'Italia si adeguò -come sempre in ritardo- con legge n.584/1977. Valutazione negativa dovuta, notoriamente, alla facilità con cui siffatti metodi si prestano a favorire indebite influenze della p.A. sull'andamento delle gare.

Nella specie, pertanto, l'A.M.A.T. ha fatto applicazione di una normativa non più vigente, così violando -viceversa- le disposizioni in vigore, che tassativamente stabiliscono criteri di aggiudicazione diversi ed incompatibili con quello seguito.

* * * * *

In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse infondata la censura sub 1, gli atti della gara de qua risulterebbero comunque illegittimi perchè in contrasto con la stessa

normativa richiamata dall'Amministrazione appaltante, oltre che inficiati da eccesso di potere, come di seguito si dimostra.

2.- Violazione ed erronea applicazione degli artt. 73, lett. b), e 75 del R.D. 23.5.1924 n.827. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, perplessità, contraddittorietà, sviamento.

Anzitutto si intende dimostrare che il bando relativo alla gara de qua è formulato in termini perplessi, contraddittori, oggettivamente non suscettibili di interpretazione univoca (e, quindi, evidentemente preordinati ad "aprire" all'Amministrazione spazi di decisione non consentiti dalla legislazione in materia di pubblici incanti, caratterizzata da rigorosi automatismi), comunque contrastanti con la normativa del Regolamento di contabilità dello Stato, pur richiamata dal bando stesso.

Invero, il metodo di gara prescelto è quello delle offerte segrete da confrontarsi con la scheda segreta predisposta dalla p.A., metodo disciplinato dall'art. 73, lett. b) e dall'art. 75, Reg. Cont. Dette norme prescrivono che nella scheda segreta sia stabilito preventivamente "il prezzo massimo o

Prof. avv. Ida M.

minimo" (art. 73, lett. b), ossia "il limite massimo o minimo che deve essere almeno raggiunto per potersi procedere all'aggiudicazione" (art. 75, co. 1°), al di sopra o al di sotto del quale, cioè, la gara deve essere dichiarata deserta (art. 75, u.c.). Orbene, il duplice riferimento contenuto in queste norme ad un limite massimo e minimo non implica alcuna facoltà di scelta in capo all'Amministrazione, essendo dovuto semplicemente alla circostanza che la citata normativa si riferisce alla duplice ipotesi di contratti da cui derivino spese ed entrate per la p.A. (artt. 36 e 37, R.D. n.827/1924): nel primo caso, dunque, la scheda segreta dovrà fissare il prezzo massimo, al di sopra del quale cioè l'Amministrazione non è disponibile ad aggiudicare la gara e stipulare il contratto; nel caso, invece, di contratti attivi per la p.A. (ad esempio, alienazioni di beni), la scheda segreta dovrà indicare il prezzo minimo, al di sotto del quale, cioè, la parte pubblica non è disposta a contrattare.

La ratio della normativa, in altri termini, è quella di consentire all'ente pubblico di non procedere all'aggiudicazione qualora non sia presentata alcuna offerta che possa ritenersi suffi-

cientemente conveniente, liddove la "soglia" della convenienza è determinata preventivamente, appunto, nella scheda segreta in cui la p.A. -si ripete- indica il prezzo massimo che è disposta a corrispondere (contratti passivi) ovvero il prezzo minimo che intende percepire (contratti attivi).

Nella specie, peraltro, pur trattandosi di un contratto passivo o di spesa, l'A.M.A.T. ha erroneamente stabilito nel bando che la scheda segreta indicasse il "prezzo minimo" (come se si trattasse, cioè, di una gara al rialzo!).

La stessa p.A. è poi caduta in insanabile -e duplice- contraddizione liddove ha stabilito che "l'aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà presentato la migliore offerta che più si avvicina al minimo ribasso stabilito dall'A.M.A.T. e non lo superi".

E' agevole rilevare, anzitutto, che il riferimento al "minimo ribasso" contrasta con quello precedentemente fatto al "prezzo minimo", atteso che prezzo e ribasso sono grandezze inversamente proporzionali, sicchè al minimo prezzo corrisponde il massimo (e non già il minimo!) ribasso; in secondo luogo, che v'è contraddizione tra lo stabilire un ribasso minimo e il privilegiare poi l'offerta che non

superi quel ribasso, atteso che il superlativo "minimo" esprime proprio -viceversa- una grandezza che deve necessariamente essere superata.

Di fatto, come già detto, è accaduto che l'Amministrazione ha indicato nella scheda segreta la misura del 24% quale percentuale di ribasso, che determina il prezzo netto di £.316,642 per litro:

Ribasso minimo (che corrisponderebbe ad un prezzo massimo)? o ribasso massimo (che corrisponderebbe ad un prezzo minimo)? Non è oggettivamente possibile comprenderlo, specie se si rammentano le ulteriori circostanze già evidenziate: a) che le offerte dovevano essere riferite al "prezzo a litro", non già ad una percentuale di ribasso; b) che il bando si riferisce, in un passo, al "prezzo minimo", in un altro, al "ribasso minimo".

Nonostante la rilevata oggettiva impossibilità di un'interpretazione univoca e, quindi, di un'applicazione imparziale della disciplina di gara, questa è stata comunque aggiudicata, senza tener conto del giusto rilievo mosso dalla società ricorrente, volto a dimostrare la non conformità del risultato conseguito alla normativa di riferimento.

Sta di fatto che le rilevate plurime contraddizioni sono di per sé idonee a determinare e dimostrare

l'illegittimità del bando di gara, se non altro per la vera e propria impossibilità -che da esse consegue- di farne (corretta, ossia non arbitraria) applicazione, stante l'insanabile contraddittorietà interna tra le varie previsioni da cui dovrebbe risultare la disciplina di gara e che, invece, sono tali da condurre a risultati opposti, senza poter trovare composizione.

Ne deriva l'illegittimità dell'intera gara, che deve essere, di conseguenza, annullata in toto, ^{compresa} ~~fino~~ alla disposta aggiudicazione.

* * * * *

In ogni caso ed in via ulteriormente gradata, se anche volesse proporsi (o, forse, sarebbe meglio dire immaginarsi) un'interpretazione del bando conforme alla normativa ivi richiamata, può comunque dimostrarsi che gli esiti della gara svoltasi risultano in contrasto con quest'ultima.

La determinazione di aggiudicare l'asta alla società controinteressata, anziché dichiararla deserta, è infatti inficiata da

3.- Violazione ed erronea applicazione della normativa indicata sub 2. Eccesso di potere per erronea presupposizione ed erronea motivazione, perplessità, sviamento.

prof. avv. Ida Maria N.

Si è già detto che il metodo della scheda segreta, come disciplinato dagli artt. 73, lett. b), e 75 del R.D. n.827/1924, comporta, per i contratti di spesa della p.A., l'indicazione di un prezzo massimo, che corrisponde alla "soglia di convenienza" della contrattazione per la parte pubblica, al di sotto del quale l'asta è aggiudicata "al migliore offerente" (art. 75, penult. co.), mentre, ove nessuna offerta raggiunga tale "soglia", l'asta viene dichiarata deserta (art. 75, u.c.).

In altri termini, la norma tende a garantire l'Amministrazione, consentendo di non procedere all'aggiudicazione, nell'eventualità che nessuna delle offerte presentate sia sufficientemente conveniente,

Nessuna altra funzione può attribuirsi alla scheda segreta, se non, appunto, questa di predeterminazione del limite di convenienza. E' opportuno chiarire, infatti, che il meccanismo non può ricollegarsi all'opposta esigenza di evitare ribassi indiscriminati causati da eccesso di concorrenza (esigenza pure avvertita dal legislatore che, in materia di opere pubbliche, ne fu indotto ad emanare la legge n.14 del 1973, proprio per attenuare il rigore degli automatismi di cui al Regolamento di

contabilità), giacchè tale esigenza è soddisfatta, in tema di forniture, dal diverso meccanismo previsto dall'art. 75, 2° e penult. co. (prefissione, nella stessa scheda segreta, del limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare, a pena di esclusione).

Ciò premesso, deve ricordarsi che nella specie si rileva dal verbale di gara che nella scheda segreta era stata fissata una percentuale di ribasso del 24%, che determinava un prezzo netto al litro di £.316,641; tale prezzo, nella perplessità del bando, era da intendersi come prezzo massimo, per quanto fin qui detto a proposito della normativa di contabilità; le offerte presentate sono state tutte superiori a quel prezzo, nessuna cioè ha raggiunto la soglia di convenienza prestabilita dall'Amministrazione. La gara, pertanto, doveva esser dichiarata deserta e non già aggiudicata alla società Nicola Basile s.r.l., la cui offerta (£.320,807 per litro di gasolio) contemplava un prezzo superiore a quello massimo fissato nella scheda segreta.

La stessa p.A., come già detto, è consapevole di questo, giacchè ai rilievi della ditta Nuzzi non ha opposto alcuna argomentazione in punto di legittimità, ma ha esplicitamente ammesso di aver operato

Prof. avv. Ida M.

una valutazione di convenienza "a posteriori".
Quanto siffatto atteggiamento risulti rispettoso
della normativa di settore, nonché dei principi di
trasparenza e par condicio, non sembra nemmeno il
caso di commentare.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

via Dentamaro
E' in re ipsa la gravità ed irreparabilità del
danno che deriva dall'esecuzione del provvedimento
impugnato, atteso che ad ogni litro di gasolio
fornito dalla società risultata illegittimamente
aggiudicataria si... applica il principio del fatto
compiuto. La misura cautelare, invece, imporrebbe
all'A.M.A.T. di procedere all'indizione di nuova
gara, conformemente ai criteri di legge, cui la
società ricorrente ha evidente interesse a parteci-
pare.

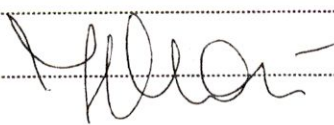
Per tutto quanto precede, la Nuzzi Petroli s.a.s.,
tramite il sottoscritto procuratore e difensore,

chiede

che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia disporre l'an-
nullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti
impugnati, come in epigrafe meglio specificati, con
ogni conseguenza di legge.

Bari, 19 aprile 1994

avv. Ida Maria Dentamaro



*Si notifica
entro il
21.4.94*

RELAZIONE DI NOTIFICA: Istante l'avv. Ida Maria Dentamaro, nella qualità in atti, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all'U.U.N. presso il Tribunale di Taranto ho notificato il suesteso ricorso:

-all'A.M.A.T. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO, in persona del suo legale rappresentante p.t., sedente per la carica in Taranto alla via Cesare Battisti, 657, quivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del

L. A. Ufficiale Giudiziario
VITO TAMBURRANO

-alla società NICOLA BASILE S.R.L., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla S.S. 172, Contrada Carmine, 6900, quivi recandomi e consegnandola a mani

URGENTE